



COMUNE DI LONGOBARDI  
(Provincia di Cosenza)

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/9/2020*





**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**INDICE**

**TITOLO I – Disposizioni generali**

- ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate
- ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate
- ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe
- ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

**TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate**

- ARTICOLO 6 – Forme di gestione
- ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate
- ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini
- ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
- ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario
- ARTICOLO 14 – Sanzioni tributarie
- ARTICOLO 15 – Autotutela

**TITOLO III – Riscossione e rimborsi**

- ARTICOLO 16 – Riscossione
- ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ARTICOLO 19 – Rimborsi
- ARTICOLO 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
- ARTICOLO 21 – Termini di pagamento
- ARTICOLO 22 – Differimento
- ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento
- ARTICOLO 24 – Crediti di modesta entità

**TITOLO IV – Accertamento con adesione**

- ARTICOLO 25 – Presupposto accertamento con adesione
- ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

- ARTICOLO 27 – Procedura per l'accertamento con adesione
- ARTICOLO 28 – Atto di accertamento con adesione
- ARTICOLO 29 – Adempimenti successivi
- ARTICOLO 30 – Perfezionamento della definizione

**TITOLO V – Altri istituti deflattivi del contenzioso**

- ARTICOLO 31 – Istituzione del diritto di interpello
- ARTICOLO 32 – Procedure ed effetti
- ARTICOLO 33 – Legittimazione e presupposti
- ARTICOLO 34 – Contenuto dell'istanza di interpello
- ARTICOLO 35 – Inammissibilità dell'istanza
- ARTICOLO 36 – Reclamo e mediazione
- ARTICOLO 37 – Effetti
- ARTICOLO 38 – Valutazione
- ARTICOLO 39 – Perfezionamento e sanzioni
- ARTICOLO 40 – Conciliazione Giudiziale

**TITOLO VI – Norme finali**

- ARTICOLO 41 – Vigenza
- ARTICOLO 42 – Norme finali



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO I – Disposizioni generali**

**ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sostituisce integralmente il precedente <<Regolamento che disciplina le entrate comunali, tributarie e non tributarie>> approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) la nuova regolamentazione delle entrate comunali, a far data dal 1 gennaio 2020, si rende necessaria a seguito dell'adozione della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- 3) il presente Regolamento disciplina, in via generale, le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;
- 4) il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti;
- 5) non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative;
- 6) restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

**ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate**

- 1) Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

**ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate**

- 1) Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
- 2) le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

**ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe**

- 1) Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- 2) le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario;
- 3) in assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata;
- 4) per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi;
- 5) se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

**ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

- 1) Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni;
- 2) agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale;
- 3) eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento;
- 4) le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate**

**ARTICOLO 6 – Forme di gestione**

- 1) La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
  - a) in forma diretta;
  - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
  - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
  - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
- 2) la gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
- 3) l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

**ARTICOLO 7 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali**

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. La Giunta Comunale determina, inoltre, le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza;
- 2) il Funzionario Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio;
- 3) in particolare il Funzionario Responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento e applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

**ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

- 4) Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

**ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate**

- 1) Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai Regolamenti Comunali;
- 2) nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari;
- 3) nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

**ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini**

- 1) L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti;
- 2) l'Ufficio Tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria;
- 3) i rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

**ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie**

- 1) L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure;
- 2) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge;





**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

- 3) in caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione;
- 4) gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

**ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie**

- 1) L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione);
- 2) per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo);
- 3) tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario;
- 4) gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

**ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario**

- 1) Spetta al Responsabile dell'Area cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente ai sensi della norma statutaria, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale ovvero proporre appello. A tale scopo il Sindaco può delegare il Funzionario Responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento;
- 2) l'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura;
- 3) durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi



## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge;

4) con apposito provvedimento il Responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del Servizio Finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

### ARTICOLO 14 - Sanzioni tributarie

- 1) Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del D. Lgs. n. 471/1997, del D. Lgs. n. 472/1997, del D. Lgs. n. 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto;
- 3) l'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

### ARTICOLO 15 – Autotutela

- 1) Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva e imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- 2) in caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio Tributi;
- 3) il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo, infondato e da uno specifico, concreto e attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso;



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

- 4) oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente;
- 5) i provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati;
- 6) in pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emergesse l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia;
- 7) in ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- 8) non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO III – Riscossione e rimborsi**

**ARTICOLO 16 – Riscossione**

- 1) Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997;
- 2) la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

**ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

- 1) Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione;
- 2) tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

**ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

- 1) Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

**ARTICOLO 19 – Rimborsi**

- 1) Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento;
- 2) sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente;
- 3) in deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso;
- 4) salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a 12,00 Euro.



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**ARTICOLO 20 – Compensazioni**

- 1) Le compensazioni sono regolate da apposito Regolamento approvato con Atto Consiliare n. 29 del 28/10/2015, integralmente richiamato.

**ARTICOLO 21 – Termini di pagamento**

- 1) Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, salvo quanto stabilito nel comma seguente;
- 2) per quelle entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:
- a) se il bilancio viene approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma;
  - b) se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, anche le scadenze di pagamento sono differite alla fine del mese successivo a tali termini.

**ARTICOLO 22 – Differimento dei versamenti**

- 1) I termini per i versamenti dei tributi e delle altre entrate sono differiti di 30 giorni nel caso di documentate esigenze.

**ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento**

- 1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- a) durata massima (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici):
    - 1) dodici mesi, per debiti d'importo maggiore a € 1,00 e fino a € 1.000,00;
    - 2) ventiquattro mesi, per debiti d'importo maggiore a € 1001,00 e fino a € 5.000,00;
    - 3) trentasei mesi, per debiti d'importo maggiore a € 5.001,00 e fino a € 10.000,00;
    - 4) quarantotto mesi, per debiti d'importo maggiore a € 10.001,00;
  - b) i periodi indicati alla precedente lettera a) possono essere incrementati di altri dodici mesi, qualora sussistano comprovate difficoltà finanziarie del contribuente richiedente;



## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- c) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive;
  - d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, maggiorato di tre punti percentuale;
  - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- 2) è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- 3) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
- 4) le rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento di un acconto, così calcolato secondo le fasce della lettera a):
- a) debiti d'importo maggiore a € 1,00 e fino a € 1.000,00 – Acconto 5%;
  - b) debiti d'importo maggiore a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00 – Acconto 10%;
  - c) debiti d'importo maggiore a € 5001,00 e fino a € 10.000,00 – Acconto 15%;
  - d) debiti d'importo maggiore a € 10.001,00 – Acconto 20%;
- 5) soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata che provvede con apposito atto, trasmesso in copia al Responsabile del Servizio Finanziario entro 10 giorni dall'emissione;
- 6) nel caso in cui l'ammontare del debito residuo, per le persone giuridiche, risulti superiore a Euro 10.000,00 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

### ARTICOLO 24 – Crediti di modesta entità

- 1) Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di 12,00 Euro;
- 2) l'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO IV – Accertamento con adesione**

**ARTICOLO 25 – Presupposto accertamento con adesione**

- 1) È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente;
- 2) competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento;
- 3) l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio;
- 4) il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi;
- 5) la definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
- 6) in sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

**ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

- 1) Il procedimento definitorio può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
- 2) il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
- 3) trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento;
- 4) il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la CTP, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico;
- 5) la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo



## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza;

- 6) entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire;
- 7) all'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **ARTICOLO 27 – Procedura per l'accertamento con adesione**

- 1) L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti;
- 2) la definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

### **ARTICOLO 28 – Atto di accertamento con adesione**

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato;
- 2) nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
- 3) la sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un quinto del minimo previsto dalla legge;
- 4) l'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

### **ARTICOLO 29 – Adempimenti successivi**

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 5 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 30;
- 2) le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, secondo le modalità dell'art. 23 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 30 – Perfezionamento della definizione**

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 23.





**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO V – Altri istituti deflattivi del contenzioso**

**ARTICOLO 31 - Istituzione del diritto di interpello**

- 1) Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali;
- 2) Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- 3) non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

**ARTICOLO 32 – Procedure ed effetti**

- 1) L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente;
- 2) quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a diniego, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante;
- 3) non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente);
- 4) la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

**ARTICOLO 33 – Legittimazione e presupposti**

- 1) Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto



## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie;

2) l'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

### ARTICOLO 34 - Contenuto dell'istanza di interpello

1) L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b. l'oggetto sommario dell'istanza;
- c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D. P. R. n. 600 del 29 settembre 1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2) All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente;

3) nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### ARTICOLO 35 – Inammissibilità dell'istanza

1) L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 34;





## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 33;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 34, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 2) La risposta all'istanza di interpello, di cui all'articolo 11 della Legge n. 212 del 27 luglio, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

### ARTICOLO 36 – Reclamo e mediazione

- 1) Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015 e dal D. L. n. 50/2017, e si applica alle controversie instaurate dal 1 gennaio 2020 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
- 2) Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 Euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### ARTICOLO 37 – Effetti

- 1) Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
- ✓ l'ufficio o il funzionario competente;
  - ✓ l'oggetto del procedimento promosso;
  - ✓ il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
  - ✓ la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - ✓ l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- 2) il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- 3) il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di



## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

cui al comma 2;

- 4) la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- 5) la sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.

### ARTICOLO 38 – Valutazione

- 1) L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - ✓ all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - ✓ al grado di sostenibilità della pretesa;
  - ✓ al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 2) Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) L'accoglimento totale del reclamo;
  - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- 3) al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

### ARTICOLO 39 – Perfezionamento e sanzioni

- 1) Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
- 2) per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997;
- 3) ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento;





## COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- 4) nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento;
- 5) l'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- 6) le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

### **ARTICOLO 40 - Conciliazione Giudiziale**

- 1) In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la Conciliazione Giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.
- 2) La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto. L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
- 3) L'accordo di Conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.



**COMUNE DI LONGOBARDI**  
(Provincia di Cosenza)

**TITOLO VI – Norme finali**

**ARTICOLO 41 – Vigenza**

- 1) Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

**ARTICOLO 42 – Norme finali**

- 1) Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.